

**Cassazione civile - sentenza 9 gennaio - 20 marzo 2007, n. 6590
Presidente Adamo - Relatore Giancola Pm Abbritti - conforme -
Ricorrente D.**

il possesso del visto Schengen da parte dell'extracomunitario presente nel territorio italiano lascia presumere, salvo specifica prova del suo ingresso clandestino o con falsificazione dei documenti, che lo straniero abbia fatto legittimo ingresso nello Stato, rimanendo peraltro aperto l'ulteriore problema della mancanza di un titolo di soggiorno

Svolgimento del processo

Con decreto del 12 ottobre 2005 il GdP di Imperia respingeva il ricorso proposto da D. Ndiaga, nato in Senegal il 16 febbraio 1970, avverso il decreto di espulsione adottato, ex articolo 13, comma 2 lett. a), in data 30 settembre 2005, dal Prefetto della provincia di Imperia.

Il GdP osservava, tra l'altro, che pur avendo lo straniero fatto ingresso in Italia munito di regolare documentazione, avrebbe dovuto comunque sottoporsi (in quanto pur sempre extracomunitario) ai controlli di frontiera, sottraendosi invece ai quali era incorso nella violazione contestatagli, accertata in un momento successivo a quello del suo ingresso in territorio italiano.

Avverso questo provvedimento, con atto notificato il 7 novembre 2005, al Prefetto della Provincia di Imperia, il D. ha proposto ricorso per Cassazione, fondato su un unico motivo. L'intimato non ha svolto attività difensiva.

La causa è stata fissata per l'esame in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 Cpc.

Il Pm ha concluso per l'accoglimento del ricorso, manifestamente fondato.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia "Violazione di legge (articolo 13 comma 2 Tu Immigrazione) erroneità mancanza della motivazione".

La censura è manifestamente fondata.

Qualora lo straniero sia in possesso di regolare documentazione per fare ingresso in Italia, la previsione di espulsione di cui all'articolo 13 comma 2 lett.a) del D. Lgs, correlata alla sottrazione ai controlli di frontiera, e cioè al fatto dell'introduzione senza che lo straniero abbia sottoposto la sua regolare documentazione di accesso alla verifica del personale di Polizia addetto ai valichi, non è integrata dalla mancata apposizione del visto o timbro di ingresso sul passaporto, che, invece, rileva, per fare emergere il dies a quo per gli otto giorni utili per richiedere il permesso di soggiorno.

In particolare, il possesso del visto Schengen (Cassazione 2004/23134) da parte del cittadino extracomunitario presente nel territorio italiano lascia presumere - salvo specifica prova del suo ingresso clandestino ovvero con falsificazione dei documenti - che lo straniero abbia fatto legittimo ingresso nello Stato (articolo 4 D.Lgs 286/98), sottoponendo, alla verifica da parte del personale addetto ai valichi di frontiera, la

propria documentazione di accesso, rimanendo peraltro aperto l'ulteriore problema della mancanza di un titolo di soggiorno, rilevante ai fini della diversa ipotesi di espulsione disciplinata dalla lettera b) del medesimo articolo 13, secondo comma (in tema Cassazione 2005/20668).

Pertanto si deve accogliere il ricorso, cassare il decreto impugnato e, in applicazione del su enunciato principio di diritto, stante la non necessità di ulteriori accertamenti di fatto, decidere la causa nel merito ai sensi dell'articolo 384 Cpc, accogliere l'opposizione ed annullare il decreto espulsivo, con conseguente condanna della Prefettura di Imperia ora Ufficio territoriale del Governo di Imperia al pagamento delle spese processuali dell'intero giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

L'esposta decisione assorbe ogni questione relativa all'istanza di sospensione provvisoria dell'espulsione, provvedimento che in ogni caso esula dai poteri della Corte di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento di espulsione adottato nei confronti di D. Ndiaga, dal prefetto della provincia di Imperia, ora ufficio territoriale del governo di Imperia, che condanna al pagamento delle spese dell'intero giudizio; liquidate, per il primo grado, in euro 700,00, di cui 500,00 per onorario, 100,00 per diritti e 100,00 per spese e per il giudizio di Cassazione, in euro 1.100,00, di cui 1.000.00, per onorario, oltre alle spese generali ed agli accessori, come per legge.